



COMUNE DI NARZOLE

(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI NARZOLE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021

Sommario

COMUNE DI NARZOLE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 - Finalità	5
Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali	5
CAPO II- SOGGETTI	6
Art. 5 – Titolare	6
Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.....	6
Art. 7- Referente interno del trattamento dei dati personali.....	6
Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali (persone autorizzate).....	7
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	7
Art. 10 - Conservazione dei dati personali	8
Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali.....	8
Art. 12 – Informativa.....	8
Art. 13 – Comunicazione, condivisione e trasmissione dei dati personali.....	8
Art. 14- Cessazione del trattamento dei dati personali.....	9
Art. 15 - Diritti dell'interessato	9
CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA	9
Art. 16- Sicurezza dei dati personali	9
Art. 17 - Accesso alle centrali di controllo.....	9
Art. 18 - Accesso agli impianti e credenziali	10
CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	10
Art. 19 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato	10
CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	11
Art. 20- Tutela	11
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 21 – Aggiornamento elenco impianti.....	11
Art. 22 - Obblighi di preventivo esame	12
Art. 23 - Norma di rinvio.....	12

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Narzole (CN), determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio ai sensi di quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali da:
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
 - D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”
 - Regolamento UE 2016/**679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - Direttiva UE n. 2016/**680** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - Videosorveglianza Urbana Integrata D.L. 14/2017 conv. in L. 48/2017 (Patto di attuazione della sicurezza urbana prot. n. 7462 del 29/10/2020); ed in osservanza delle disposizioni contenute nel “Provvedimento in materia di Videosorveglianza” - 8 aprile 2010 emanato dal Garante Privacy Italiano.
2. L'installazione e l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza non necessitano dell'attività di “prior checking” da parte del Garante Privacy. Questi, sulle basi di legittimità, liceità e proporzionalità vengono sottoposti ad analisi di impatto valutazione e rischi (DPIA), il cui risultato ne comporta l'attività od il blocco del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto, è utile ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali, avviene previa informativa minima (cartellonistica) alle persone in accesso/transito posizionata sul territorio comunale e limitrofe. Il modello semplificato di informativa minima (cartellonistica) in uso ricopre lo standard di comunicazione europeo.
3. ***In particolare il presente regolamento:***
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza in proprietà ed uso al Comune di Narzole (CN) per tutte le tipologie di impianti fissi, mobili e di lettura targhe (ad uso verifica copertura assicurativa degli automezzi);
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Gli impianti di videosorveglianza:
 - a) riprendono e registrano immagini che possono permettere di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono unicamente riprese in fotogrammi o sequenze video;
 - c) sono installati sul territorio comunale e limitrofe e propriamente segnalati con cartellonistica indicante l'Informativa estesa.
 - d) sono dotati delle caratteristiche tecniche atte a garantire la sicurezza, la qualità del dato ed il corretto accesso ai dati secondo procedure, nomine ed accessi controllati.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili:
 - impianti di fotosorveglianza, videosorveglianza posizionati in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di NARZOLE (CN) oppure mobili montate su veicoli di servizio;
6. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Narzole (CN) è integrato con le apparecchiature

di rilevazione della targa dei veicoli in transito, presenti nella rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana ed individuate nell'allegato 1) del presente regolamento. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**impianto di videosorveglianza**”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- b) per “**banca dati**”, il complesso di immagini e registrazioni video (dati personali) acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- c) per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- d) per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- e) per “**titolare**”, il Comune, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- f) per “**referente interno del trattamento dei dati personali**”, la persona fisica interna all'Ente che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento coordinando le attività degli incaricati del trattamento (Persone Autorizzate);
- g) per “**responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**”, la persona giuridica/fisica, legata da contratto/rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- h) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare del trattamento dei dati personali;
- i) per “**interessato**”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- j) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Narzole (CN) dal D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lgs. del 31 marzo 1998 e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale nonché dal D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in Legge n. 48 del 13 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Narzole (CN), in particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana di cui alle fonti normative sopra citate (prot. n. 7462 del 29/10/2020).

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all'articolo 4 del D.L. n. 14/2017 e delle attribuzioni del Titolare del Trattamento in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;

c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,

d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;

e) controllare aree specifiche del territorio comunale;

f) monitorare i flussi di traffico;

g) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono e non verranno utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Narzole (CN) e collegati alle centrali di controllo ubicate presso la sede del Corpo di Polizia Locale, alle centrali operative di altre forze di polizia, alle autorità giudiziarie ed eventuali altri Comandi di Polizia, si svolga nel rispetto dei diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, esattezza, limitazione della conservazione, minimizzazione, necessità e proporzionalità sanciti dal Regolamento 679/2016 e Provvedimento Videosorveglianza 8 aprile 2010.

4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Narzole (CN) esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

5. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere i dati strettamente

necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando riprese nelle aree private.

CAPO II- SOGGETTI

Art. 5 – Titolare

1. Il Sindaco pro tempore rappresenta il Titolare del trattamento dei dati personali (il Comune) acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. Ad esso compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, il profilo della sicurezza, la nomina/incarico di un referente “specialistico” interno.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina il referente interno a cui permette la nomina/incarico dei “responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, nomina “responsabili esterni del trattamento dei dati personali” acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza”;
 - d) impartisce le linee guida di istruzioni ed assegnazione compiti;
 - e) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - f) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
 - g) nomina il referente specialistico interno/esterno per l'analisi periodica della valutazione impatto ed analisi dei rischi dell'impianto di videosorveglianza nel suo trattamento dati

Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. La gestione tecnica dell'impianto, manutenzione e verifica di corretto funzionamento sono in capo al Titolare: Comune di Narzole (CN).
2. Nel caso in cui la gestione tecnica e manutenzione venga affidata ad un soggetto esterno all'Ente, il Referente Interno – previa approvazione del Titolare del trattamento - provvederà ad effettuare la nomina di Responsabile Esterno del Trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679.
- 3.

Art. 7- Referente interno del trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento designa quale “Referente interno del trattamento dei dati personali” acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, il Segretario Comunale.
2. Il Referente interno effettua il trattamento
 - a) nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento;
 - b) si attiene alle istruzioni impartite dal Titolare
 - c) attraverso verifiche periodiche, previste dal Titolare, predispone la puntuale osservanza delle disposizioni ed istruzioni.
3. Il Referente interno dispone e provvede a:
 - a) adottare le misure adeguate di sicurezza
 - b) predisporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
 - c) curare la gestione delle modalità di ripresa e registrazione delle immagini;
 - d) verifica la corretta evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
 - e) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli

armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;

f) nominare gli operatori incaricati interni | esterni ed eventuali responsabili esterni previa comunicazione ed approvazione del Titolare;

g) predisporre il corretto periodo di formazione degli operatori incaricati;

h) predisporre, redige tutti gli atti e le procedure scritte atte a normare il trattamento dei dati e loro accesso

Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali (persone autorizzate)

1. Il Referente Interno, per conto del Titolare del trattamento, nomina gli operatori incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
2. Gli operatori incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Referente Interno su indicazione del Titolare del trattamento dei dati personali.
4. Nell'ambito degli operatori incaricati, sono designati con atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.
5. Il Referente Interno, per conto del Titolare del trattamento, nomina gli operatori esterni per la manutenzione ordinaria e straordinaria con atto scritto. Tale nomina, è condizione ed inclusa nella determina di assegnazione del contratto di manutenzione ordinaria/straordinaria.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento affini, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi (es. indagine autorità giudiziaria);
 - c) verificati nell'esattezza e se necessario, aggiornati;
 - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti non superiore ai sette (7) giorni;
2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Locale di Narzole (CN), dove sono registrati su appositi server. La visualizzazione delle immagini può essere successivamente rilanciata o l'infrastruttura di videosorveglianza può esser concessa in uso alle centrali operative di altre forze di polizia, autorità giudiziaria, attraverso connettività protetta od all'uopo collegati direttamente. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurati con accessi nominativi e misure di sicurezza adeguate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire

l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 10 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette (7) giorni dalla data della ripresa. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità di sovrascrittura automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa, e verrà autorizzata solo ed esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. In tali casi dovrà essere informato il "Referente Interno" "IL Segretario", che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine, o per procedura terrà traccia nei registri del trattamento delle eventuali operazioni.
4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni (7) non sarà permessa.

Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo di telecamere con brandeggio (PTZ) avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici escludendo le proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Informativa

1. Ai sensi di quanto previsto dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Narzole (CN) rende noto il funzionamento degli impianti di videosorveglianza attraverso il posizionamento dell'Informativa Minima (cartelli) secondo quanto previsto dal Provvedimento in materia di Videosorveglianza del Garante dell'8 aprile 2010, aggiornato alle Linee Guida Europee (EDPB 3/2019) in materia di Videosorveglianza adottate il 29 Gennaio 2020. **L' Informativa minima è presente presso i varchi d'accesso alla città e, in alcuni specifici casi, in prossimità degli impianti.**
3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati. Queste ricadono nelle attività in seno alla Legge EU 680/2016;
4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Narzole (CN) rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 come da facsimile allegato al presente regolamento.

Art. 13 – Comunicazione, condivisione e trasmissione dei dati personali

1. La comunicazione, condivisione e trasmissione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Narzole (CN) a

favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è prevista su richiesta, in patto di sicurezza o su convenzione con altri enti di sicurezza previsti in questo regolamento. In mancanza di tali presupposti o richieste, la comunicazione/trasmisione/condivisione non è ammessa o prevista.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare e che operano sotto la sua diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza mobili o fissi di cui al presente regolamento, verranno cancellati o distrutti con adeguate misure di sicurezza.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto a ottenere quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. Fatte salve le indicazioni di presenza di persone, tipologia delle riprese e scopi, l'accesso alle immagini o richieste di accesso agli atti, verrà vagliato dal Referente Interno con il supporto del Referente specialistico sulla valutazione rischi ed impatto, al fine di valutare l'opportunità o l'eventuale lesione di diritti della libertà delle persone riprese – e non concorrenti – agli atti di cui oggetto di richiesta.

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

Art. 16- Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da adeguate misure di sicurezza tali da ridurre al minimo il rischio e l'impatto per la libertà delle persone, quali distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 17- Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso i locali di controllo ubicate presso il Comando di Polizia Locale, nonché presso le altre sedi collegate specificate nell'art. 3 comma 3 del presente regolamento.
2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al Titolare, ai responsabili ed operatori incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o del referente interno, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso ai locali con accesso ai sistemi. L'accesso avviene in presenza di operatori incaricati del

Comando di Polizia Locale del Comune di Narzole (CN) individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. Il Titolare ed il referente interno impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Referente Interno sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 18 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale, centrali operative di altre forze di polizia, autorità giudiziaria, eventualmente collegate in remoto. L'accesso ai dati è effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal Responsabile Interno e dal Referente della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, al referente interno ed operatori incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, nonché al personale autorizzato dal Comandante del Commissariato di Polizia di Stato, Comandante della Stazione dei Carabinieri, Responsabili delle sezioni di polizia giudiziaria delle Procure, eventualmente collegati in seno al patto di sicurezza redatto con la Prefettura di competenza.

CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 19 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del Decreto Legge 14/2017 convertito in Legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
 - b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
 - c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.
3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica

preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuata dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione dei LOG di login degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei referenti da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
 - c) la perdita della visualizzazione "LIVE" delle telecamere da parte del privato cittadino, in quanto riprendente spazi pubblici non di pertinenza privata. Tali telecamere potranno essere concesse a servizio della tutela del territorio e sicurezza delle persone, al Comando di Polizia locale.
4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali ed alle linee guida europee. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non necessita l'attività di "prior checking" del Garante per il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:
- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, dell'infrastruttura dei sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
 - b) un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20- Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, d.Lgs 101 10 agosto 2018, dal Regolamento UE 2016/679 e dal Regolamento UE 2016/680.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Referente interno del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Aggiornamento elenco impianti

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti è demandato al referente interno del trattamento dei dati come individuato nell'art. 7.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al referente interno del trattamento l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o

alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 22 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa analisi impatto e rischi e, successiva informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, e siano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 23 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali soprattutto quello dell'8/4/2010, all'eventuale regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e dalla predetta data è abrogata ogni norma regolamentare del Comune incompatibile con il presente regolamento.
3. Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e promossa la più ampia conoscenza sul sito istituzionale del Comune, mediante pubblicazione in "Amministrazione Trasparente".



P.S.

Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".